

R.G. n. 140F/2012 sub 1

N 530/15 ^{Crow}
TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

dott. Caterina Pisanelli Presidente

dott. Alberto Valle Giudice rel.

dott. Elena Rossi Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 LF, depositato in data 23.10.2014
da

Fallimento [redacted] Srl, in persona del Curatore dott. [redacted]

[redacted] rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato [redacted]

[redacted] del Foro di Treviso dom.

ricorrente

contro

[redacted]

resistente

Con il ricorso introduttivo, il curatore del Fallimento [redacted] Srl ha chiesto revocarsi, fino alla concorrenza di Euro 21.123,42, l'ammissione al passivo fallimentare del maggior credito insinuatovi da [redacted] credito traente causa nel rapporto di lavoro subordinato intercorso tra quest'ultimo e la società fallita.

Ciò per essere stato il credito in questione ceduto ante fallimento dal [redacted] ad una [redacted] Finanziamenti Contro Cessione del Quinto Spa a fronte dell'erogazione di un finanziamento. La cessionaria si era poi

insinuata in via tardiva ed era stata ammessa al passivo del fallimento fino alla concorrenza massima di Euro 21.123,42.

Nel procedimento, solo documentalmente istruito, non si è costituito il

2. La domanda di revocazione è ammissibile, stante che solo in conseguenza dell'ammissione al passivo fallimentare della cessionaria [redacted] Spa, la curatela risulta venuta a conoscenza della vicenda traslativa e della documentazione che la comprova.

Risultando documentalmente la cessione da parte dell'odierno resistente a [redacted] Spa, per atto anteriore all'apertura del concorso ed opponibile alla massa, del credito pur da egli insinuato al passivo fallimentare, la domanda è altresì fondata e va pertanto accolta così come proposta.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

in accoglimento del ricorso, revoca l'ammissione al passivo del fallimento [redacted] Srl del credito di [redacted] fino alla concorrenza di Euro 21.123,42, ordinando le conseguenti modifiche dello stato passivo; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.350,00 per competenze, ed Euro 135,28 per spese, oltre spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Treviso, 10/2/15

l'Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Dot. M. LOPEZ

Depositato in cancelleria

2 il 11 FEB. 2015

Il Cancelliere
Dot. M. LOPEZ